

5 Tenuta degli inventari

5.1 Premessa

Nelle ultime Relazioni di questa Sezione, è stata ripetutamente sottolineata la necessità di una regolare tenuta degli inventari degli enti locali. In primo luogo, per l'attendibilità del conto patrimoniale cui tutte le amministrazioni sono tenute ai sensi dell'art. 72 del d.lgs. n. 77 del 1995. In secondo luogo, per l'attendibilità del conto economico previsto dall'art. 71 del d.lgs. n. 77, alla redazione del quale sono tenuti dal 1999 tutti gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti (art. 3 del d.legge n. 444 del 1995 convertito nella legge n. 539 del 1995).⁶² In terzo luogo, per una corretta applicazione della norma sugli ammortamenti dei beni contenuta nell'art. 9 del citato d.lgs., che peraltro salvo eventuali ulteriori proroghe dovrebbe applicarsi solo a decorrere dal 2.000 (cfr. art. 31 della legge n. 448 del 1998).⁶³

Inoltre, è stato più volte sottolineato che la regolare tenuta degli inventari costituisce una condizione essenziale per una proficua gestione dei beni e dei diritti.⁶⁴

Per *regolare* tenuta degli inventari si intendono qui tre concetti: a) completezza; b) corretta attribuzione dei valori; c) aggiornamento.

- a) Per quanto riguarda la completezza, la strumentalità degli inventari (anche ma non solo) alla contabilità patrimoniale richiede evidentemente che per tutti i beni ed i rapporti giuridici elencati al citato art. 72 siano tenute scritture inventariali, sia pure secondo criteri certamente diversi secondo le varie categorie dei beni e rapporti.
- b) Per quanto riguarda la corretta attribuzione dei valori, la ricostruzione degli inventari secondo le nuove norme del d.lgs. n. 77 richiede valutazioni secondo i criteri fissati dall'art. 72 dello stesso d.lgs., e questi stessi criteri dovranno essere poi utilizzati nei successivi aggiornamenti.
- c) Per quanto riguarda questi aggiornamenti, lo stesso art. 72 precisa che "gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari".

La necessità di costanti aggiornamenti è stata sottolineata da questa Sezione anche nella Relazione sull'esercizio finanziario 1996, nella quale peraltro si evidenziavano ritardi addirittura nella ricostruzione degli inventari secondo le norme del d.lgs. n. 77. Sottolineava infatti la Sezione che anche gli inventari ricostruiti secondo le nuove disposizioni devono essere "tenuti costantemente aggiornati nelle consistenze e nei valori. Ove ciò non avvenisse, il primo risultato conseguito, spesso con fatica e a volte con l'oneroso ricorso ad aiuti esterni, verrebbe ben presto vanificato, con gravi conseguenze in termini di approssimazione contabile e disfunzioni amministrative".

5.2 La rilevazione effettuata dalla Sezione

Orbene, proprio in considerazione dell'ora evidenziata necessità, è stato inviato alle province e ai comuni con popolazione superiore ad 8.000 abitanti un semplicissimo

⁶² Dal 1998, vi erano tenuti i comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti ed i comuni capoluoghi di provincia.

⁶³ Gli artt. 9, 71 e 72, è appena il caso di sottolinearlo, sono norme inderogabili dagli enti locali ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 77 del 1995 modificato dall'art. 9 della legge n. 127 del 1997.

⁶⁴ Una proficua gestione dei beni non esclude ovviamente che i beni stessi possano essere alienati ove non ne risulti indispensabile la conservazione come fonte di reddito o come mezzo per l'espletamento di un pubblico servizio. In quest'ottica, l'ordinamento prevede ad esempio che "i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili" possano essere utilizzati per il ripiano di un disavanzo o per il finanziamento di debiti fuori bilancio (artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 77 del 1995) o che beni immobili pubblici possano essere "oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di gara", per la "sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto" di lavori pubblici (artt. 14 e 19 della legge n. 109 del 1994 modificati dalla legge n. 415 del 1998, c.d. Merloni ter). È evidente peraltro la rilevanza, anche a questi fini, di una corretta tenuta degli inventari.

questionario, chiedendo di far conoscere la disponibilità o meno, da parte degli enti, di inventari ricostruiti secondo le norme del d.lgs. n. 77 e compiutamente aggiornati.

In risposta al questionario,⁶⁵ 712 enti, pari al 49,86% delle amministrazioni interpellate, hanno dichiarato di disporre di inventari ricostruiti secondo le norme del d.lgs. n. 77 del 1995 ed inoltre regolarmente aggiornati al 31.12.1998 (v. tabella 1).

529 enti, pari al 37,04% delle amministrazioni interessate dalla rilevazione, hanno invece dichiarato di non disporre di inventari ricostruiti secondo le nuove disposizioni e compiutamente aggiornati (v. tabella 2).

187 enti, pari al 13,10% del totale, non hanno invece ritenuto di rispondere al questionario (v. tabella 3).⁶⁶

5.3 Alcune considerazioni

Una prima constatazione riguarda gli enti che non hanno ritenuto di rispondere al quesito loro inviato (v. la tabella n. 3). Come si è detto, il questionario inviato alle amministrazioni, che aveva ovviamente finalità meramente conoscitive, era molto semplice: in sostanza, si trattava di un solo foglio che le amministrazioni avrebbero dovuto restituire a questa Sezione limitandosi a barrare la risposta esatta (SI o NO) al seguente quesito: "codesta amministrazione dispone di inventari completi ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 77 del 1995 ed inoltre regolarmente aggiornati al 31.12.1998?". L'aver omissso questo certo agevole adempimento potrebbe anche indurre ad ipotizzare che almeno una parte degli enti che non hanno risposto ritiene erroneamente di scarso rilievo la materia in questione e/o preferisce non riconoscere ritardi sia pure, come si è detto, solo a fini statistici.

Tra gli enti che hanno risposto di non disporre di inventari completi e aggiornati al 31.12.1998 (tabella n. 2), alcuni hanno poi ritenuto di aggiungere precisazioni - la rilevazione peraltro non aveva per oggetto le cause dei ritardi - che all'apparenza potrebbero anche avere, almeno in parte, un qualche fondamento: ad esempio le amministrazioni di Assisi e Foligno hanno fatto riferimento ai noti eventi sismici.⁶⁷

Altre precisazioni sembrerebbero invece, per la verità, ben poco convincenti. Ad esempio, il comune di Cesano Boscone (MI) ha affermato che sono "in corso le procedure per l'affidamento a idonea ditta specializzata". Similmente, il comune di Orta di Atella (CE) ha affermato che "attualmente sono state contattate ditte specializzate per la compilazione dell'inventario...". Ed anche la provincia di Potenza ha precisato che "a breve sarà in grado di affidare ad una società esterna il completamento e l'aggiornamento degli inventari". Trattasi di notevoli ritardi, addirittura nel mero avvio delle necessarie operazioni, che suscitano invero vive perplessità.

Dalle spontanee precisazioni di alcune amministrazioni - orientativamente circa duecento - sembrerebbe doversi dedurre, per quanto è possibile comprendere dalle annotazioni stesse, che l'aggiornamento al 31.12.1998 dovrebbe essere completato in questi mesi. E in alcuni casi sembra anche evincersi, piuttosto chiaramente, la convinzione che è sufficiente un aggiornamento annuale degli inventari, in occasione della predisposizione del conto del patrimonio. Si tratta di un orientamento che trova evidentemente un suo formale fondamento nella lettera del già ricordato art. 72 comma 6 del d.lgs. n. 77 del 1995: "gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento degli inventari". Ora, il momento della

⁶⁵ Per la ricostruzione degli inventari secondo le nuove norme del d.lgs. n. 77 del 1995, era stato fissato il termine del 31.12.1995, successivamente prorogato al 31.5.1996, fatta eccezione per i beni mobili non registrati per i quali era fissato il termine del 31.12.1996.

⁶⁶ Sono state prese in considerazione anche le risposte pervenute con rilevante ritardo, ma prima del 1°4.1999.

⁶⁷ Un cenno a parte va dedicato alle precisazioni apposte al questionario dalle amministrazioni del Trentino Alto Adige: come ha rilevato ad esempio il comune di Brunico (BZ), la Regione in questione "ha solo di recente recepito gli indirizzi del d.lgs. n. 77 del 1995 (novembre 1998) e deve ancora fissare con proprio provvedimento i termini per la ricostruzione degli inventari secondo i nuovi principi dettati dallo stesso decreto".

preparazione del conto patrimoniale può certo costituire l'occasione per una celere revisione generale degli inventari. Considerato peraltro che la finalizzazione al conto del patrimonio non costituisce l'unica ragione della tenuta degli inventari (v. *supra*), si ritiene che gli inventari stessi vadano tenuti pur sempre costantemente aggiornati, come invero prescrivono espressamente alcuni regolamenti di contabilità, e come ad esempio dichiara di fare il comune di Reggio Emilia, che "dispone di inventari completi, aggiornati in tempo reale".⁶⁸ In amministrazioni provviste di comuni mezzi informatici, il continuo aggiornamento non dovrebbe comportare problemi. Ma anche nelle più piccole amministrazioni eventualmente sprovviste delle più semplici moderne tecnologie, una sollecita annotazione manuale delle operazioni, verosimilmente non moltissime, non dovrebbe comportare difficoltà.

In ogni caso, sembrano legittimare perplessità, se non altro con riferimento ai possibili costi, le precisazioni di alcuni comuni sui previsti aggiornamenti: ad esempio, il comune di San Pietro in Cariano (VR) dichiara che "attualmente l'inventario è completo e aggiornato al 31 dicembre 1997 e si provvederà con incarico ad esterni ad aggiornarlo al 31 dicembre 1998". Similmente, il comune di Novate Milanese (MI) afferma di disporre di "inventari completi ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 77 del 1995": invece, "l'aggiornamento è stato assegnato con determinazione dirigenziale" del 21.10.1998 ad una società, "che procederà alla revisione dei beni mobili ed immobili dell'esercizio in base alla documentazione inviata dal comune".

Quanto poi ai numerosi enti che hanno affermato di avere inventari completi e aggiornati al 31.12.1998 (v. tabella n. 1), questa Sezione prende ovviamente atto delle dichiarazioni ricevute: in futuro, potranno essere eventualmente effettuate più specifiche indagini sull'effettiva completezza, sul reale aggiornamento e sull'adeguatezza in genere della tenuta degli inventari in questione.

⁶⁸ Ma anche per Montesilvano (PE) "si fa presente che l'amministrazione comunale...dispone di inventari che sono stati regolarmente e tempestivamente aggiornati nel corso dell'anno 1998 dal responsabile del Servizio Patrimonio ed inoltre si comunica che gli inventari chiusi al 31.12.1998 saranno approvati con atto del consiglio comunale prima dell'approvazione del bilancio consuntivo 1998".

TABELLA 1

**Risultati della rilevazione sul completamento e sull'aggiornamento degli inventari:
enti che hanno risposto SI**

Classi demografiche	Classe V	Classe VI	Classe VII	Classe VIII	Classe IX	Classe X	Classe XI	PROV.	TOT.
PIEMONTE	12	20	14	1	0	np	1	7	55
VALLE D'AOSTA	np	np	0	np	np	np	np	np	0
LOMBARDIA	27	41	25	5	3	np	1	7	109
LIGURIA	6	5	5	1	1	np	1	4	23
TRENTINO A. ADIGE	0	1	0	0	0	np	np	ns	1
VENETO	18	36	11	0	1	2	np	5	73
FRIULI VEN. GIULIA	3	7	2	0	1	np	np	2	15
EMILIA ROMAGNA	11	27	9	2	6	1	np	8	64
TOSCANA	10	24	14	5	2	0	np	7	62
UMBRIA	1	5	2	np	2	np	np	1	11
MARCHE	5	7	7	1	1	np	np	2	23
LAZIO	8	12	14	np	1	np	0	1	36
ABRUZZO	2	4	3	1	0	np	np	2	12
MOLISE	1	0	0	np	np	np	np	1	2
CAMPANIA	7	20	12	5	2	np	1	1	48
PUGLIA	11	29	23	4	1	0	np	3	71
BASILICATA	1	3	0	0	np	np	np	1	5
CALABRIA	2	11	6	2	0	np	np	0	21
SICILIA	15	23	25	2	1	1	1	2	70
SARDEGNA	2	5	4	0	0	np	np	0	11
TOTALE	142	280	176	29	22	4	5	54	712

legenda:

np=non presenti enti della classe demografica indicata

ns=non soggette al regime degli enti locali

Classi demografiche:

<i>classe V – comuni da 8.000 a 9.999 abitanti;</i>	<i>classe VIII – da 60.000 a 99.999</i>
<i>classe VI – da 10.000 a 19.999</i>	<i>classe IX – da 100.000 a 249.999;</i>
<i>classe VII – da 20.000 a 59.999</i>	<i>classe X – da 250.000 a 499.999</i>
	<i>classe XI – oltre 500.000.</i>

TABELLA 2

**Risultati della rilevazione sul completamento e sull'aggiornamento degli inventari:
enti che hanno risposto NO**

Classi demografiche	Classe V	Classe VI	Classe VII	Classe VIII	Classe IX	Classe X	Classe XI	PROV.	TOT.
PIEMONTE	5	9	9	1	1	np	0	1	26
VALLE D'AOSTA	np	np	1	np	np	np	np	np	1
LOMBARDIA	14	42	17	3	0	np	0	2	78
LIGURIA	0	8	2	0	0	np	0	0	10
TRENTINO A. ADIGE	2	5	2	1	1	np	np	ns	11
VENETO	13	17	9	1	1	0	np	2	43
FRIULI VEN. GIULIA	4	6	1	1	0	np	np	2	14
EMILIA ROMAGNA	9	12	10	1	0	0	np	1	33
TOSCANA	4	12	8	2	0	1	np	3	30
UMBRIA	0	2	4	np	0	np	np	1	7
MARCHE	2	6	4	0	0	np	np	1	13
LAZIO	5	9	12	np	0	np	1	3	30
ABRUZZO	1	4	4	0	1	np	np	2	12
MOLISE	1	1	2	np	np	np	np	0	4
CAMPANIA	13	24	23	4	0	np	0	2	66
PUGLIA	8	21	17	0	2	1	np	0	49
BASILICATA	1	5	1	1	np	np	np	1	9
CALABRIA	6	10	0	1	0	np	np	1	18
SICILIA	9	22	12	2	1	0	0	5	51
SARDEGNA	5	8	5	1	2	np	np	3	24
TOTALE	102	223	143	19	9	2	1	30	529

legenda:

np=non presenti enti della classe demografica indicata

ns=non soggette al regime degli enti locali

TABELLA 3

**Risultati della rilevazione sul completamento e sull'aggiornamento degli inventari:
enti che non hanno risposto**

Classi demografiche	Classe V	Classe VI	Classe VII	Classe VIII	Classe IX	Classe X	Classe XI	PROV.	TOT.
PIEMONTE	0	3	3	0	0	np	0	0	6
VALLE D'AOSTA	np	np	0	np	np	np	np	np	0
LOMBARDIA	10	11	4	0	0	np	0	2	27
LIGURIA	0	1	0	0	0	np	0	0	1
TRENTINO A. ADIGE	0	1	0	0	0	np	np	ns	1
VENETO	5	8	2	0	0	0	np	0	15
FRIULI VEN. GIULIA	1	2	0	0	0	np	np	0	3
EMILIA ROMAGNA	1	1	0	0	2	0	np	0	4
TOSCANA	5	6	3	0	0	0	np	0	14
UMBRIA	0	2	1	np	0	np	np	0	3
MARCHE	2	2	1	0	0	np	np	1	6
LAZIO	0	6	5	np	0	np	0	1	12
ABRUZZO	1	3	4	0	0	np	np	0	8
MOLISE	0	0	1	np	np	np	np	1	2
CAMPANIA	6	13	9	1	0	np	0	2	31
PUGLIA	1	8	1	0	0	0	np	2	12
BASILICATA	0	2	0	0	np	np	np	0	2
CALABRIA	4	4	1	0	1	np	np	4	14
SICILIA	3	10	5	1	0	0	0	2	21
SARDEGNA	2	1	1	0	0	np	np	1	5
TOTALE	41	84	41	2	3	0	0	16	187

legenda:

np=non presenti enti della classe demografica indicata

ns=non soggette al regime degli enti locali

TABELLA 4**Riepilogo per classi demografiche**

		Enti che hanno risposto SI	Enti che hanno risposto NO	Enti che non hanno risposto
classe V	comuni da 8.000 a 9.999 abitanti	142	102	41
classe VI	comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	280	223	84
classe VII	comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	176	143	41
classe VIII	comuni da 60.000 a 249.999 abitanti	29	19	2
classe IX	comuni da 100.000 a 249.999 abitanti	22	9	3
classe X	comuni da 250.000 a 499.999 abitanti	4	2	0
classe XI	comuni oltre 500.000 abitanti	5	1	0
Province		54	30	16
TOTALE		712	529	187

TABELLA 5**RIEPILOGO PER REGIONI**

	Enti che hanno risposto SI	Enti che hanno risposto NO	Enti che non hanno risposto
PIEMONTE	55	26	6
VALLE D'AOSTA	0	1	0
LOMBARDIA	109	78	27
LIGURIA	23	10	1
TRENTINO A. ADIGE	1	11	1
VENETO	73	43	15
FRIULI VEN. GIULIA	15	14	3
EMILIA ROMAGNA	64	33	4
TOSCANA	62	30	14
UMBRIA	11	7	3
MARCHE	23	13	6
LAZIO	36	30	12
ABRUZZO	12	12	8
MOLISE	2	4	2
CAMPANIA	48	66	31
PUGLIA	71	49	12
BASILICATA	5	9	2
CALABRIA	21	18	14
SICILIA	70	51	21
SARDEGNA	11	24	5
TOTALE	712	529	187

6 Il funzionamento dei controlli interni

6.1 La revisione economico-finanziaria

In aderenza a quanto dispongono gli artt. 13 della legge n.51 del 1982 e 3 della legge n.20 del 1994, la Corte dei conti - e, per essa, questa Sezione - deve annualmente rassegnare al Parlamento relazioni aventi ad oggetto sia la "gestione finanziaria e il buon andamento dell'azione amministrativa" degli enti locali, sia le "valutazioni sul funzionamento dei controlli interni" istituiti in tali enti.

Quest'ulti na funzione di controllo interno, come è noto, viene per legge effettuata dai "servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione" (ai sensi dell'art.20 del d.lgs n.29 del 1993) e dagli organi di "revisione economico-finanziaria" (ai sensi dell'art.57 della legge n.142 del 1990).

Pertanto, in una linea di continuità con le precedenti relazioni, anche quest'anno la Sezione riferisce sui predetti organi di controllo interno.

Per quanto concerne in particolare gli organi di revisione, le valutazioni sono svolte sulla base delle relazioni che tali organi trasmettono a corredo dei conti consuntivi.

Quest'anno le rilevazioni sono state condotte su un campione di comuni facenti parte della 7ª classe demografica, rappresentativi di tutte le regioni. Si è ritenuto opportuno, cioè, fermare l'attenzione su enti di dimensioni più ridotte rispetto a quelli esaminati in precedenza; e ciò per avere un quadro man mano sempre più completo dei modi in cui, in concreto, vengono svolte le predette funzioni di controllo.

Le relazioni dei revisori, sono state esaminate sotto ogni possibile profilo, con particolare attenzione su quegli aspetti che sono risultati di maggiore evidenza nel quadro evolutivo delle gestioni degli enti.

Tali aspetti hanno riguardato soprattutto i temi:

- a) dell'amministrazione del patrimonio;
- b) dell'impostazione tenuta nella contabilità;
- c) della gestione dei tributi;
- d) dell'indebitamento;
- e) dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni.

Trattasi di tematiche che nella presente Relazione trovano non pochi riferimenti in indagini specifiche, alle quali si rinvia per possibili riscontri.

Patrimonio

La Sezione ha sempre considerato con particolare attenzione il patrimonio sotto il duplice aspetto della rappresentazione contabile e della corretta gestione dei beni.

Ora, come già ampiamente illustrato in altra parte della Relazione, il patrimonio, con la messa a regime del nuovo ordinamento finanziario e contabile, assume una valenza particolare in funzione di partecipazione ai processi di produzione e consumo.

In tale prospettiva sono da considerare la maggiore autonomia di governo degli enti, sia organizzativa che di reperimento delle risorse, l'esigenza di assicurare una più accentuata economicità delle gestioni, le regole di mobilitazione dei beni a fini di riequilibrio del sistema e della riduzione dell'indebitamento. Nella tempistica per la messa a regime del nuovo ordinamento ha assunto particolare rilievo il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali come premessa per valutare la portata delle variazioni finanziarie ed economiche, intervenute in corso di esercizio.

Ciò posto, si ricorda che gli inventari dovevano essere completati entro il 31 dicembre 1996 (art. 116 del d.lgs. n.77 del 1995) mentre l'adozione della nuova modulistica di bilancio, graduata nel tempo per classi di enti, deve completarsi entro l'anno 2000 (art.115 del medesimo d.lgs. n. 77, successivamente modificato).

La Sezione non ha mancato di monitorare l'andamento della ricostruzione e dell'aggiornamento degli inventari, secondo le regole dell'art. 72, sempre del d.lgs. n. 77 del 1995, come in altra parte della Relazione si riferisce con dati rilevati al 31 dicembre 1998 presso le amministrazioni interessate.

L'argomento viene evidenziato, in sede di esame delle relazioni dei revisori dei conti per l'esercizio 1997, sotto il profilo delle eventuali difficoltà incontrate dalle amministrazioni nel dare adempimento ad un obbligo che appare solo molto parzialmente rispettato.

Si fa presente che, per quanto concerne il campione in esame, le Amministrazioni che risultano essersi dotate di procedure contabili per la compilazione e la tenuta aggiornata degli inventari sono molto poche (Alba, Cuneo, Villafranca di Verona, Teramo).

I revisori dei conti, di solito, si limitano a segnalare il mancato aggiornamento degli inventari e solo raramente esprimono raccomandazioni a provvedere rapidamente.

In taluni casi, i revisori rilevano che sono in corso iniziative per il completamento degli inventari e la ricostruzione dello stato patrimoniale.

Fra tutte le relazioni dei revisori prese in esame, due, relative ai comuni di Rosignano Marittimo e Vittorio Veneto, dedicano ai criteri adottati nella valutazione dei beni puntuali considerazioni.

In particolare il collegio dei revisori di Rosignano Marittimo ha rilevato " che la formazione dell'inventario del patrimonio è conclusa per quanto attiene ai beni immobili, mobili registrati ed opere d'arte, salvo la più precisa valutazione di alcune partite per le quali non si è ancora provveduto alla determinazione dei frazionamenti relativi a particelle agricole parte delle quali destinate a verde pubblico e attrezzature sportive o altro e, per la restante parte a sedi stradali. Per gli altri beni mobili l'inventario non è ancora stato definitivamente ultimato"; il Collegio dei revisori dei conti di Vittorio Veneto ha considerato che:

- a) le immobilizzazioni, rappresentate da beni immobili e beni mobili, non sono state valutate in conformità al disposto delle lettere a), b) e c) dell'art. 72 comma 4 del d.lgs. n. 77 del 1995;
- b) le immobilizzazioni rappresentate da beni mobili non sempre sono state valutate al costo di acquisto così come previsto dalla lettera d) del citato art. 72, comma 4;
- c) i crediti sono stati valutati al loro valore nominale; sono stati correttamente contabilizzati separatamente i crediti di dubbia esigibilità giusta il disposto del comma 5 del citato art. 72;
- d) i debiti sono stati valutati al loro valore residuo; per i mutui il valore residuo è correttamente rappresentato dal debito in linea capitale;
- e) tra i conti d'ordine non risultano evidenziate le opere da realizzare e gli impegni verso terzi.

Per altri Comuni sono state evidenziate carenze per quanto riguarda i beni mobili (Oristano, Crotone e Casalecchio di Reno), il completamento dell'inventario dei soli beni mobili non registrati (Avezzano), la non integrale applicazione dei criteri ex art. 72 (Castelfranco V.), perplessità sulla congruità della valutazione dei beni immobili (Aosta), difficoltà nel reperimento di tutti gli elementi necessari alla valutazione dei beni, soprattutto in dipendenza della mancata adozione della contabilità economica (Legnago).

Per quanto riguarda l'andamento gestionale dei beni non si riscontrano molte osservazioni da parte dei revisori. Risultano riferimenti in ordine:

- alle carenze della gestione dei beni patrimoniali ed alla difficoltà di rinvenire contratti di fitto di locali (Termoli);
- alla necessità di procedere con urgenza al recupero di crediti derivanti da immobili locati (Carbonia);
- alla riscossione di fitti attivi nei termini contrattuali (Modica);
- alla mancata azione legale nei confronti di locatari morosi (Marano di Napoli);
- alla opportunità di " provvedere agli incassi mediante ruoli per limitare l'elasticità nei pagamenti che sembrano prendersi gli inquilini, che già godono di canoni assolutamente fuori mercato, tanto che il Comune non recupera nemmeno le spese relative agli immobili" (Iglesias);

- alla inadeguatezza dei proventi rispetto all'entità del patrimonio (Chiavari e Crotone), con invito a valutare la possibilità di dismissioni (Lucera) e di aggiornamento dei canoni, soprattutto commerciali (Santa Maria Capua Vetere);
- alla necessità di perseguire con urgenza la determinazione dei rapporti economici relativi alla gestione delle case (Montebelluna).

La gestione dei tributi

Come è noto, tra i compiti che il d.lgs. n.77 del 1995 assegna all'organo di revisione economico-finanziaria assumono grande rilievo quelli previsti alla lettera c) dell'art.105 - comma 1 - dove è stabilita la competenza a svolgere "la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate".

E ciò nell'ovvia considerazione che, posto il rispetto del pareggio del bilancio e il mantenimento del suo equilibrio nel corso di tutto l'esercizio, devono essere le entrate a condizionare le spese, una volta effettuate le relative scelte di politica economico-finanziaria. Viceversa non potranno non aversi disavanzi di amministrazione.

Fra le entrate, una parte abbastanza cospicua, come è altresì noto, proviene dal sistema delle risorse locali.

Tale posta è destinata ad incrementarsi col passare del tempo, atteso che da una finanza derivata, tipica degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta, si è via passati ad un sistema sempre più accentuato di entrate proprie.

In tale sistema, però, non poche sono ancora le discrasie e gli inconvenienti relativamente ai tributi. Fenomeni, questi, variamente evidenziati dai revisori dei conti, i quali, come è dato constatare dalle loro relazioni di fine anno, segnalano abbastanza frequentemente irregolarità o inadempienze come per il Comune di Rende, dove le iscrizioni a ruolo della T.A.R.S.U. risultano inferiori al numero dei nuclei familiari, e dove le seconde case e le utenze commerciali "non appaiono inserite nel calcolo complessivo"; oppure per il comune di Siacca, dove nell'anno 1997 non è stato attivato il servizio di accertamento della presunta evasione dei tributi comunali come suggerito dal Collegio".

Ma in materia di evasione devono essere annoverate anche le amministrazioni comunali di:

- Avezzano, per la quale i revisori, pur riscontrando un aumento delle entrate tributarie in valore assoluto, segnalano un non adeguato sistema di recupero dell'evasione;
- Cesano Boscone, la quale anch'essa deve "recuperare gradualmente l'evasione";
- Fondi, in cui "esiste una diffusa evasione," per la quale si invitano gli amministratori a prendere urgenti provvedimenti";
- Marano di Napoli, Vibo Valentia, Velletri, Castelfranco Emilia, anch'esse alle prese con varie forme di evasione tributaria.

L'evasione è comunque legata in vario modo anche al mancato avvio o al mancato rafforzamento delle procedure di accertamento o di riscossione dei relativi tributi. Gli organi di revisione lo hanno riscontrato nei comuni di:

- Castelfranco Veneto, che è stato invitato "ad attivarsi con urgenza al fine di rafforzare il servizio tributario"
- Cesano Boscone, che deve provvedere a "potenziare l'attività di liquidazione ed accertamento dei principali tributi";
- Rossano, di cui si sollecita "la particolare attenzione che deve essere posta all'ufficio tributi anche attraverso l'utilizzo di ulteriori supporti informatici, al fine di verificare ed acquisire dati e notizie, di impostare un apposito programma di accertamento evasioni".

Gli stessi fenomeni, anche se con accenti diversi, sono segnalati per i comuni di Marano di Napoli, Senigallia, Misilmeri, Torre Annunziata, Vibo Valentia, Crotone, Castelfranco Emilia e Imperia.

Abbastanza numerose sono le segnalazioni dei collegi dei revisori circa la scarsa efficienza nell'accertamento dell'I.C.I. e della T.A.R.S.U.. Come nei comuni di:

- Eboli, nei confronti del quale si evidenzia che "per tutte le Entrate tributarie non sono state avviate efficaci procedure per la liquidazione delle imposte e per l'accertamento delle stesse. Si sollecita una maggiore attenzione ed attività dei responsabili di servizio ed anche dell'Amministrazione in vista dell'approssimarsi dei termini di decadenza dall'azione di liquidazione ed accertamento di imposte e tasse di notevole importanza (I.C.I. e T.A.R.S.U.). Contemporaneamente al potenziamento di uomini e mezzi per gli uffici esistenti bisognerà istituire apposito ufficio per il contenzioso tributario";
- Castelfranco Veneto, il quale è invitato ad attivare le procedure idonee allo svolgimento degli obbligatori controlli sul puntuale e corretto pagamento dell'imposta. Tale obbligo, oltre a garantire una delle entrate fondamentali del comune, rientra tra i provvedimenti necessari per evitare danni erariali";
- Senigallia, per il quale il "Collegio ritiene necessario programmare ed attuare l'attività di liquidazione e accertamento del tributo I.C.I.";
- Montebelluna, per il quale viene richiesto il potenziamento delle strutture al fine di verificare la correttezza degli adempimenti per l'I.C.I., in relazione alla entità e rilevanza del gettito;
- Rossano per il quale è precisato "che sussiste sfasamento temporale tra l'accertamento delle imposte (T.A.R.S.U. e I.C.I.) e i tempi di riscossione";
- Crotone, per il quale i Revisori osservano che "l'assenza o quasi di dati statistici corretti o su supporti informatici leggibili da parte del Ministero, rende impossibile un'analisi dettagliata dell'I.C.I. e dell'I.C.I.A.P., al fine di poterne valutare la gestione e l'attività d'accertamento";
- Fasano, nei cui confronti il Collegio dei revisori afferma: a) "per l'I.C.I., l'accertamento non ha avuto inizio in virtù di proroghe legislative"; b) per l'I.C.I.A.P., l'accertamento è stato effettuato sino al 1992"; c) "per la T.A.R.S.U., l'accertamento è stato effettuato sino al 1994".

Sempre per quanto riguarda il comparto tributi, sono state evidenziate diverse situazioni di inefficienza per i comuni di :

- Rossano, al quale i Revisori suggeriscono di prendere in considerazione l'eventuale interscambio di dati ed informazioni con enti dotati di propria struttura informativa quali, ad esempio, Enel e Telecom.
Anche il ricorso e l'applicazione all'accertamento con adesione (concordata), come regolato dal d.lgs. n. 218 del 1997, istituito in corso di adozione con apposito regolamento, è da considerare un valido mezzo per invitare il contribuente a sanare in modo equo pendenze di evasione di imposte locali, il tutto nella trasparenza degli atti che si andranno a proporre in un clima di fiducia e riservatezza;
- Torre Annunziata, dove "Non c'è anagrafe tributaria, nè controlli significativi e corposi per risolvere l'arretrato esistente";
- Iglesias, per il quale "i ruoli sono stati concretamente avviati nel mese di novembre" 1998;
- Crotone, che è invitato dall'organo di revisione "ad attivarsi e organizzarsi per incrementare l'attività di accertamento degli anni passati in quanto la lotta all'evasione è un cardine fondamentale di una sana gestione";
- Eboli, a cui i revisori sollecitano "l'adozione dei nuovi regolamenti per le entrate tributarie che se non adottati entro il 1998 non potranno essere validamente utilizzati per il 1999";
- Avezzano, per il quale è osservato che non ha ancora "registrato incassi dall'attività di accertamento in materia di I.C.I.".
- Rende, a proposito del quale è segnalato che: "il gettito I.C.I. conseguito nel 1997 appare insufficiente rispetto alla previsione. Pertanto è necessario ed improrogabile che l'Ente si doti delle strutture e dei mezzi necessari al fine di recuperare, in tempi brevi, l'evasione";
- Mesagne, per il quale i revisori rilevano che per la T.A.R.S.U., "non ben rapportata ad un centro dell'entità di Mesagne, si evidenzia la necessità di effettuare un riaccertamento dell'iscrizione a ruolo e verifica della probabile consistente evasione".

Indebitamento

Come è noto, il ricorso all'indebitamento, da parte dei comuni, avviene per motivi diversi (art. 44 del d.lgs. n. 77 del 1995); ma due ricorrono con più frequenza: quello ordinario, legato agli investimenti, l'altro per la copertura dei debiti fuori bilancio.

Lo strumento più comune è risultato il ricorso all'accensione di mutui passivi. Mutui che, ovviamente, per essere perfezionati devono soggiacere ai procedimenti previsti dalle disposizioni normative e, naturalmente, una volta concessi, devono essere concretamente utilizzati. Non sempre, però, ciò accade, determinando inefficienze gestorie e danni all'ente, come ha già documentato la Sezione in sede di controllo di gestione sulla base dei dati forniti dalla Cassa depositi e prestiti.

Fenomeni di quest'ultimo tipo sono stati segnalati nei comuni di:

- Fondi, nei confronti del quale è stato evidenziato quanto segue:
"Il Collegio dei Revisori, con il metodo del campionamento, ha esaminato i debiti riferiti ai mutui contratti con la Cassa DD.PP., e rilevato che:
 - i capitoli 5002/36 e 5002/37 evidenziano residui attivi complessivamente di £.605.940.265 per mutui contratti nel 1968: dalle schede contabili relative risulta che i lavori non sono stati eseguiti.
 - il cap. 5056 riporta un residuo attivo per aver contratto mutuo di £.240.000.000 nel 1968 al fine di costruire un parcheggio nei pressi del cimitero. I lavori non sono mai iniziati.
 - il cap. 500/42, titolato "mutuo di £.239.600.000 per prog. via L. Sturzo" riporta tra i residui attivi la somma di £.914.796.050, somma mai utilizzata. Il Comune, sempre per il mattatoio, ha contratto nuovo mutuo di £.675.000.000 per lavori di completamento (cap.5059/60)";
- Chiavari, per il quale è detto che: "La differenza fra i residui passivi ed i residui attivi corrisponde a risorse diverse e mutui riscossi e non ancora utilizzati per le finalità per le quali furono deliberati";
- Iglesias, per il quale viene suggerito che sia esaminata "la possibilità e la convenienza, anche in relazione ai residui debiti ed alla durata, di rinegoziare i mutui contratti in passato a tassi che attualmente risultano troppo onerosi in relazione alle correnti condizioni di mercato";
- Merano, per il quale si sollecita di:
 - a) provvedere a richiedere in via primaria l'ottenimento di possibili contributi provinciali;
 - b) evitare il trascorrere di lassi di tempo troppo ampi fra il momento della concessione dei mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti ed il momento dell'inizio delle opere;
 - c) verificare con grande attenzione l'attendibilità e l'affidabilità degli appaltatori;
 - d) predisporre con la massima professionalità progetti di fattibilità economica e finanziaria, per quanto riguarda la realizzazione di future opere finalizzate al conseguimento di beni e servizi a domanda individuale. Si ricorda che sussiste l'obbligo di rispettare il limite del 36% di copertura delle spese di gestione;
 - e) di conferire incarichi di progettazione solamente dopo aver accertato l'importanza e la probabilità di realizzazione dei progetti, allo scopo di evitare lo spreco delle risorse finanziarie; richiedere ai tecnici incaricati della formazione di progetti e di preventivi per la realizzazione di opere, di prevedere con maggior precisione e prudenza lo sviluppo dell'opera in tutti i suoi possibili aspetti fino alla conclusione della stessa".

Per quanto concerne l'altro settore qui preso in considerazione, cioè quello relativo ai debiti fuori bilancio, le notizie risultanti dalle relazioni dei revisori sono piuttosto scarse e incomplete.

Per taluni comuni si evidenzia soltanto "la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti e non finanziati, ovvero di debiti fuori bilancio rateizzati e non pagati" (Avezzano, Fondi, Vibo Valentia, Torre Annunziata e Ascoli Piceno).

Per altri comuni c'è la semplice annotazione della sola esistenza o del riconoscimento di detti debiti in fase di attivazione o che probabilmente esso dovrà essere attivato. Essi sono: Cesano Boscone, Oristano, Fasano, Castelfranco Emilia, Senigallia.

Invero, per quest'ultimo Comune, il Collegio dei revisori, pur prendendo atto dell'attestazione di insussistenza al 31 dicembre 1997 di debiti fuori bilancio non riconoscibili, evidenzia, tuttavia, che sono in corso di definizione numerose pratiche espropriative da finanziare.

I revisori dei conti di altri enti si limitano ad attestare solamente l'esistenza di debiti fuori bilancio riconosciuti. Al riguardo non fanno alcuna osservazione, nè danno indicazioni di sorta. I revisori interessati operano nei comuni di Castelfranco Veneto, Modica, Teramo, Iglesias, Crotone e Ginosa.

Osservazioni specifiche vengono invece formulate:

- per il comune di Fondi in relazione al mancato rispetto delle norme che regolano il riconoscimento di debiti f.b.;
- per il comune di Torre Annunziata in relazione alla opportunità di una accurata verifica di posizioni debitorie in mancanza di una specifica attestazione di insussistenza al 31 dicembre 1997.

Il collegio dei revisori di Cento ha chiesto anche una verifica sulle possibili passività latenti, e quello di Senigallia ha chiesto, allo stesso fine, una relazione sul contenzioso tributario e civile.

Per il comune di Imperia, i revisori dichiarano che: "pur dando atto della dichiarata inesistenza di debiti fuori bilancio, il Collegio non può sottacere l'esistenza di alcune situazioni che necessitano di urgente definizione formale e che comporteranno presumibilmente ulteriore appesantimento della gestione.

Fra queste le principali riguardano i rapporti inerenti ad EcoImperia, Asilo Domenico Costanzo ed Amat".

Regole contabili.

La mancata rispondenza fra previsioni iniziali e rendicontazione evidenzia una sostanziale difficoltà programmatica e determina una scarsa significatività del preventivo.

Il fenomeno viene rilevato da alcuni revisori, specialmente per quanto riguarda la parte corrente.

Le cause vengono genericamente individuate (Castrovillari, Termoli, Oristano, Fondi, Carbonia, e Misilmeri) nelle carenze:

- della programmazione degli interventi in relazione alla concreta possibilità di finanziamento e della capacità operativa delle strutture;
- della valutazione della capacità finanziaria sulla base del trend storico e della manovra concretamente attuabile.

Come osservazioni specifiche gli scostamenti vengono attribuiti:

- a mutui non assunti nel corso dell'anno e ad introiti dalla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà degli alloggi di edilizia economica popolare (Nova Milanese);
- a minori accertamenti relativi a trasferimenti regionali, nonché dalla mancata attivazione delle procedure per la contrazione di mutui, ed ai minori impegni per i quali sono evidentemente venuti meno i necessari presupposti giuridici (Carbonia).

Nel quadro di una completa e corretta applicazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile, il collegio dei revisori di:

- Oristano, suggerisce al "Consiglio di formulare, ai fini di una maggior efficacia dell'azione amministrativa, - i criteri per l'adozione di un "Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi da eseguirsi in economia" per importi modici e i - criteri per l'adozione del "Ordinamento degli uffici e dei servizi";

- Termoli, chiede l'adeguamento del regolamento del servizio di economato;
- Formigine, invita l'amministrazione ad "adeguare lo Statuto ed i regolamenti ed in particolare il regolamento di contabilità, ai principi e alle disposizioni del nuovo ordinamento contabile, e della fiscalità locale, nonché della nuova legge n.127 del 1997 e successive modificazioni e integrazioni".

I revisori del comune di San Remo, dopo aver evidenziato che in merito al nuovo regolamento di contabilità non è stato chiesto il loro parere, peraltro non obbligatorio, rilevano che: "l'art. 36 del Reg. trova una difformità col contenuto dell'art. 105 co. 1 lett. d) del d.lgs.77 del 1995, a proposito del documento che la G.C. deve deliberare e trasmettere al Collegio per il conseguente parere di legge e l'art. 50 co. 2 del Reg. pone per l'organo di revisione l'obbligo di rendere, su richiesta dell'organo esecutivo, "altri pareri" non meglio identificati, ponendo termini perentori per il rilascio degli stessi da parte del Collegio. In merito a ciò si evidenzia la necessità di specificare che tali ulteriori pareri rientrino nelle "ulteriori funzioni contabili" richieste dall'Ente e che i termini per il rilascio dei pareri suddetti (non obbligatori) siano considerati semplicemente ordinatori".

Suggerimenti sulla tenuta della contabilità si riscontrano nelle relazioni dei colleghi dei revisori di:

- Fasano, che consigliano "l'adozione del metodo della partita doppia al fine di gestire simultaneamente non solo l'aspetto finanziario, ma anche i componenti positivi e negativi che confluiscono nella gestione economica "e di un piano dei conti che permetta la rivelazione dei costi, dei proventi e delle movimentazioni finanziarie riferibili ai singoli servizi ed ai centri di costo";
- Crotone, che rilevano "una non corretta e superficiale tenuta della contabilità relativa ai c/c postali trasmessa ai vari servizi, sia per quanto riguarda l'istituzione dei registri, non preventivamente numerati e vidimati, sia per quanto riguarda i termini di versamento delle somme in tesoreria";
- Iglesias, che raccomandano "l'attuazione della contabilità patrimoniale basata su rilevazioni sistematiche che debbono partire dagli inventari dei beni mobili ed immobili; procedure che, una volta avviate, dovrebbero entrambe essere alimentate da ribaltamenti automatici della contabilità finanziaria onde garantirne il continuo aggiornamento ed evitare che questi strumenti divengano rapidamente superati".

Osservazioni sono state formulate sulla procedura di acquisizione delle entrate ed effettuazione delle spese da parte dei revisori del Comune di Termoli, che hanno rilevato quanto segue: "la fase di accertamento delle entrate non appare rispettosa dei principi fissati dalla legge (artt.21 e 22 d.lgs. 25.02.95, n. 77) in quanto per alcuni casi si procede per stima e in assenza di idonea documentazione probatoria del titolo giuridico.

In particolare si è rilevato l'esistenza di:

- residui attivi rivenienti dalle somme dovute nel 1997 dalla ditta che gestisce il servizio idrico e riscuote per conto dell'Ente il canone fogne e depurazione acque per un ammontare complessivo di £. 1.637.430.904;
- residui attivi rivenienti da concessioni edilizie riportate nel conto per £. 538.280.276 sulla cui entità e veridicità vengono sollevate perplessità stante anche l'annosità dei presunti crediti;
- proventi fitti box dei mercati anch'essi di vecchia esistenza.

Per quanto attiene la gestione dei residui passivi, risultano iscritti debiti verso fornitori - risalenti per alcuni casi ad oltre 10 anni per cui occorre che sia riscontrata tuttora la concretezza del debito, o se vi sia la possibilità di eccepire l'eventuale prescrizione.

Ad ogni buon fine occorre definire, in tempi brevi, ogni ragione di debito e credito anche nei confronti della Cooperativa Motopesca."

Lo stesso collegio ha inoltre verificato che "non sempre si sono rispettati i principi ed i criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli artt. 22, 23, 27, 33 e 34 del

d.lgs. n.77 del 1995" e, per i residui attivi, ha rilevato la insussistenza della ragione del credito, ritenendo necessaria una successiva verifica sulla concreta esigibilità delle singole partite, specie per quelle di vecchia formazione. Al riguardo, è stato proposto un accantonamento cautelativo di parte dell'avanzo di amministrazione e segnalato che "per alcuni servizi, ed in particolare per quelli delle entrate patrimoniali, la riscossione viene effettuata spesso con ingiustificato ritardo, dando spazio a morosità in pericolo di prescrizione".

Il Collegio dei revisori del Comune di Fondi afferma che "sono stati pagati residui per £.1.294.590.201 con risorse di competenza, in violazione dell'art. 17, comma 7", e che la regolarizzazione delle carte contabili avviene con molto ritardo in violazione di norme contenute nel regolamento di contabilità. Ritardi avvengono pure nella registrazione dei fatti amministrativi. Non solo, ma l'economo non ha la contabilità relativa alla gestione delle risorse assegnategli.

Nel Comune di Alghero, l'avanzo di amministrazione "non tiene conto del pagamento dell'azione esecutiva, non ancora contabilmente regolarizzata, alla data del 31/12/1997", mentre nel Comune di Assisi è segnalata la illegittimità dell'eliminazione di residui passivi afferenti a depositi cauzionali delle utenze di acqua, gas e metano, atteso che sussiste comunque l'obbligo della loro restituzione.

Qualche collegio dedica le proprie osservazioni all'andamento della riscossione dei crediti, in particolare (Avezzano, Senigallia, Cento e Misilmeri) si formulano generici dubbi sulla concreta possibilità di realizzazione, specie per quelli risalenti ad esercizi più lontani nel tempo; in altri casi si raccomanda (Oristano, Rosignano M., Fondi, Vittorio V.) una sollecita revisione dei residui, soprattutto di quelli attivi.

Attenzione viene riservata per evidenziare categorie di crediti in sofferenza, in particolare, per le utenze del servizio acquedotto (Marano di Napoli, Misilmeri, Carbonia) e per la gestione del patrimonio (Carbonia, Senigallia).

Riferimenti più specifici sono stati fatti dal collegio dei revisori di Rovereto, che ha chiesto la verifica sulle condizioni per agire giudizialmente per il recupero di un credito relativo allo smaltimento dei rifiuti e da quello di Alghero, che ha evidenziato la necessità di accertare la prescrizione o meno di crediti nei confronti della Società che gestisce il nuovo acquedotto fino al 1997.

Raccomandazioni particolari sono state formulate in materia:

- di rendicontazione aggiornata delle spese sostenute per investimenti a destinazione vincolata a carico della Regione (Carbonia);
- di contenuti della relazione illustrativa della Giunta (Sulmona);
- di efficienza degli uffici per assicurare tempestività delle opposizioni nelle procedure esecutive (Avezzano).

Per quanto concerne il perseguimento di una organizzazione più efficiente e più idonea a concretamente supportare le modifiche ordinamentali in corso, i revisori hanno raccomandato:

- l'integrazione sollecita delle procedure informatiche allo scopo di permettere l'interscambio di informazioni fra i vari uffici (Chiavari);
- l'adozione di un sistema di archiviazione ottica con terminali installati nei vari uffici per permettere un agevole consultazione in tempo reale delle deliberazioni (Fasano);
- la progettazione e l'adeguamento dei sistemi informatici al regolamento 513 del 1997, contenenti criteri e modalità per la formazione, archiviazione e trasmissione dei documenti (Fasano);
- l'adozione di un efficiente sistema informatico di gestione del servizio finanziario che consenta una contabilità aggiornata in tempo reale e riduca al minimo le cosiddette "partite provvisorie" e/o "partite da regolarizzare" (Crotone);

ed hanno rilevato:

- "uno scollamento tra i vari servizi, che sembra operino per compartimenti stagni che determina in maniera inequivoca un aggravamento nell'istruttoria dei procedimenti

amministrativi con conseguenti ritardi nella relativa definizione, nonché l'assenza di interrelazione e soprattutto l'assenza di conoscenza dell'intero iter procedimentale in capo ad un unico soggetto, stante il fatto che del procedimento vengono investiti più servizi.

Ciò determina in maniera specifica un aggravio di costi e dispendio di energie.

Si auspica, pertanto, anche attraverso lo studio di revisione dell'organigramma che è in fase di predisposizione ad opera di consulenti esterni, che si arrivi ad una maggiore attività di concertazione e di coordinamento fra tutti i vari responsabili dei servizi, nell'ottica di un potenziamento dei servizi in generale e della struttura e di una più ottimale valorizzazione delle risorse umane" (Rovereto);

Per quanto concerne i rapporti con il tesoriere, i revisori hanno raccomandato:

- la predisposizione di strumenti necessari "affinchè possa esserci concordanza del conto del Tesoriere con il rendiconto" (Modica).

Un richiamo al tesoriere è stato fatto per:

- irregolarità formali per mancanza marca da bollo e/o firma di quietanza e/o del numero degli assegni circolari per i pagamenti di fine anno a favore dei beneficiari dei titoli non incassati;
- indebito trattenimento all'Ente per spese di bollo su mandati che invece sono a carico del Tesoriere;
- indebito trattenimento di spese postali su assegni circolari di fine anno che, essendo stati consegnati a cura dell'Amministrazione Comunale, devono essere rimborsati a quest'ultima da parte del Tesoriere;
- mancato pagamento del contributo di £. 40.000.000 per il 1996 così come previsto dalla convenzione del 18.12.97;
- mancata istituzione del terminale in linea tra il Tesoriere e l'Amministrazione comunale per un continuo controllo dei dati contabili" (Crotone);
- scostamento tra scritture contabili del tesoriere e dell'ufficio di Ragioneria dovuto alla mancata emissione di mandati e regolarizzazione di pagamenti effettuati dal tesoriere stesso a seguito di pignoramento (Ginosa e Modica);
- scostamento fra le contabilità del tesoriere e del comune relativo ad un pagamento per il quale non si trovano le pezze giustificative (Modica);
- mancanza di rispondenza fra l'attestazione relativa al fondo di cassa al 31.12.1996 con quella iniziale al 1.1. 1997.

Taluni colleghi di revisori hanno rilevato il fenomeno di fondi di cassa molto bassi in dipendenza delle disposizioni sui trasferimenti erariali che vengono effettuati quando la cassa stessa scende fino al 20% della consistenza di inizio anno.

Qualche notazione dei revisori riguarda anche gli agenti contabili, in particolare è stato rilevato:

- per Assisi, che non tutti gli agenti contabili hanno presentato il loro conto e non tutti i responsabili dei servizi hanno adempiuto all'obbligo amministrativo di dare contezza della loro gestione;
- per Campobasso, che in merito alla rendicontazione degli agenti contabili sarebbe auspicabile una migliore rilevazione contabile delle movimentazioni;
- per Torre Annunziata, che non hanno reso il conto il comando dei vigili urbani e la gestione anticipazione spese legali;
- per Ascoli Piceno, il mancato rispetto delle norme del d.lgs. n. 77 del 1995 e del regolamento di contabilità;
- per Fondi, che "gli uffici che maneggiano denaro, anagrafe, biblioteca escluso i vigili urbani, sono sprovvisti delle scritture elementari", con conseguenza di rendere impossibile il controllo, anche parziale, sulla esattezza "delle somme che i responsabili dei servizi versano periodicamente sul c/c postale intestato al Comune".

Per quanto concerne il controllo interno di gestione, numerosi colleghi dei revisori sollecitano la tempestiva adozione di misure secondo le modalità di cui all'art. 40 del d.lgs.